

**Schemi di**  
**DIRITTO**  
**CIVILE**  
**(DIRITTO PRIVATO)**

XIII edizione **2026**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

## Capitolo XVII

### I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

**Sommario** | 1. Nozione. - 2. L'azione surrogatoria. - 3. L'azione revocatoria. - 4. Il sequestro conservativo. - 5. Il diritto di ritenzione.

#### 1. Nozione.

I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica costituiscono rimedi legali volti ad **impedire che il patrimonio del debitore si trovi a subire diminuzioni** dovute alla negligenza o alla mala fede del debitore medesimo. La categoria ricomprende l'*azione surrogatoria*, l'*azione revocatoria* e il *sequestro conservativo*.

#### 2. L'azione surrogatoria.

La c.d. azione surrogatoria consiste nel **potere giudiziale o stragiudiziale** del creditore (*surrogante*) di far valere in luogo del debitore (*surrogato*) i diritti che questi vanta verso terzi e che trascuri di esercitare (**art. 2900 c.c.**).

Gli **effetti** della surrogatoria si producono **nel patrimonio del debitore** ed a vantaggio di questi; per giovare dell'accresciuta garanzia patrimoniale, il creditore dovrà poi procedere all'esecuzione forzata nelle forme ordinarie.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presupposti:                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra surrogante e surrogato;</li> <li>→ l'inerzia obiettiva del debitore;</li> <li>→ l'<i>eventus damni</i>: occorre che l'inerzia produca o aggravi il pericolo di insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare le ragioni creditorie;</li> <li>→ contenuto patrimoniale e natura non personale dei diritti non esercitati dal debitore.</li> </ul> |
| Disciplina della surrogazione per via giudiziale: | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ il creditore deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi (<b>litisconsorzio necessario</b>) (art. 2900 co. 2 c.c.);</li> <li>→ il surrogante assume la veste di <b>sostituto processuale</b>: egli è soggetto a tutte le eccezioni opponibili al debitore, e può disporre degli stessi poteri processuali (ma non anche di quelli sostanziali).</li> </ul>                                 |

#### 3. L'azione revocatoria.

L'azione revocatoria (*actio pauliana*) è lo strumento legale attraverso cui il creditore può chiedere **giudizialmente** che siano **dichiarati inefficaci nei suoi confronti** gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie (**art. 2901 c.c.**). Ipotesi speciale è costituita dalla revocatoria nell'ambito delle procedure di liquidazione concorsuale, che è regolata da disciplina particolare, specie in merito ai termini e ai profili probatori (**Cass., sez. un., 16 febbraio 2022, n. 5049**).

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presupposti (art. 2901 c.c.): | → un <b>atto di disposizione patrimoniale</b> del debitore. <i>Non</i> è revocabile l' <i>adempimento di un debito scaduto</i> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>→ il c.d. <b>eventus damni</b>: è necessario che l'atto dispositivo abbia determinato o aggravato il pericolo, attuale e concreto, dell'insufficienza patrimoniale del debitore</p> <p>→ la <b>conoscenza del pregiudizio</b> arrecato con l'atto dispositivo. Occorre distinguere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- atti <b>a titolo gratuito</b>: è sufficiente che il <b>debitore</b> sia a conoscenza del pregiudizio (<i>scientia damni</i>), in caso di atto <i>posteriore</i> al sorgere del credito; o che abbia dolosamente preordinato l'atto pregiudizievole (<i>consilium fraudis</i>), in caso di atto <i>anteriore</i>;</li> <li>- atti <b>a titolo oneroso</b>: occorre che sia il <b>debitore</b> che il <b>terzo</b> siano a conoscenza del pregiudizio (<i>participatio fraudis</i>), in caso di atto <i>posteriore</i> al sorgere del credito; o che il terzo sia a conoscenza (<i>scientia fraudis</i>) della dolosa preordinazione da parte del creditore (<i>consilium fraudis</i>), in caso di atto <i>anteriore</i>.</li> </ul> <p>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la 'dolosa preordinazione' richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass., Sez. un., 27 gennaio 2025, n. 1898).</p> <p>→ è esclusa la revocatoria di un debito scaduto, trattandosi di atto di dovuto.</p> |
| Effetti e disciplina: | <p>→ la revocazione determina l'<b>inefficacia relativa</b> dell'atto: esso è valido ed efficace <i>inter-partes</i> e <i>erga omnes</i>, ma è <i>inopponibile</i> al revocante, che sul bene interessato può esercitare l'azione esecutiva (art. 2902 c.c.)</p> <p>→ l'azione <b>non ha effetti restitutori né direttamente satisfattori</b></p> <p>→ <b>non</b> sono pregiudicati i diritti acquistati <b>a titolo oneroso</b> dai <b>terzi di buona fede</b>, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (art. 2901 co. 4 c.c.)</p> <p>→ l'azione <b>si prescrive</b> in 5 anni (art. 2903 c.c.)</p> <p>→ l'onere della <b>prova</b> grava su colui che agisce in revocatoria, che può fornirla anche a mezzo di <b>presunzioni</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 4. Il sequestro conservativo.

Il sequestro conservativo è una **misura cautelare** che il creditore può chiedere al giudice se ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671 ss. c.p.c.).

Requisiti: (artt. 671 e 691-bis c.p.c.):

- **fumus boni iuris**: accertamento deliberativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza;
- **periculum in mora**: il rischio che, nel lasso di tempo necessario al creditore per far valere le proprie ragioni, il debitore disperda il proprio patrimonio.

Caratteri e  
disciplina:

- per effetto del sequestro, sono **inefficaci nei confronti del creditore** (art. 2906 c.c.):
  - gli *atti dispositivi* aventi a oggetto i beni sequestrati;
  - i *pagamenti* eseguiti dal debitore in pregiudizio del creditore, se quest'ultimo ha fatto opposizione.
- se il debitore è condannato al pagamento con sentenza esecutiva, **il sequestro conservativo si converte in pignoramento** (art. 686 c.p.c.).

## ■ 5. Il diritto di ritenzione.

Il c.d. diritto di ritenzione è il diritto del creditore di **rifiutare la consegna di una cosa di proprietà del debitore**, fin quando quest'ultimo non abbia adempiuto all'obbligazione connessa con la cosa.

Più che di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica si tratta, a ben vedere, di uno strumento di **autotutela privata**, previsto da disposizioni eccezionali e di stretta applicazione (es. artt. 748, 1502 e 1006 c.c.).

controllata dalla predetta *holding*, inducendo così il medesimo istituto a concedere il finanziamento richiesto dal patrocinato. (Parte III, XVI, par .5.3.)

#### ■ LIBERALITÀ INDIRETTA

Negozi sorretto da una causa diversa dallo spirito di liberalità, ma che, in concreto e in via indiretta, determini comunque una liberalità a favore di uno o più soggetti determinati ovvero negozio che ammette una pluralità di cause negoziali diverse, nel caso in cui sia sorretto dalla *causa donandi*, cui si applicano le disposizioni in materia di donazioni espressamente richiamate dall'art. 809 cod. civ., nonché la disciplina della collazione. (Parte II, XV, par. 3)

### M

#### ■ MANDATO (CONTRATTO DI) – Artt. 1703 ss c.c.

Contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante) (artt. 1703 ss. c.c.).

È un contratto **consensuale, bilaterale, ad effetti obbligatori, di natura personale**; può essere a **titolo gratuito**, ma nel silenzio delle parti si presume **oneroso**. Il mandato può essere:

- **con rappresentanza**, se il mandatario agisce in nome e per conto del mandante (cd. spendita del nome);
- **senza rappresentanza**, quando il mandatario agisce in nome proprio ed acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal negozio che va a compiere per incarico del mandante. In tal caso si instaura un rapporto diretto tra terzo e mandatario, salvo l'obbligo di quest'ultimo di ritrasferire al mandante il diritto acquistato.

Il mandato va distinto dalla **procura** che pure è presente nel **mandato con rappresentanza**. Il mandato, infatti, è un contratto mediante il quale il mandante attribuisce il potere ed il mandatario assume l'obbligo di compiere atti giuridici; la procura, invece, è un atto unilaterale che conferisce, con efficacia verso terzi, il potere di agire, in nome e per conto del *dominus negotii*.

Il mandante è obbligato a: somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato; rimborsargli le anticipazioni e le spese e pagargli l'eventuale compenso.

Il mandatario è tenuto a: eseguire il mandato con l'ordinaria diligenza e rendere conto del suo operato al mandante. (Parte III, XXXII, par. 4)

#### ■ MANUTENZIONE (AZIONE DI) – Art. 1170 c.c.

Azione diretta a **tutelare i possessori** (non i detentori) **contro le molestie o le turbative**, di fatto o di diritto, che altri arrechino al bene o al diritto reale sul medesimo; essa è altresì concessa contro lo spoglio non violento o non clandestino (art. 1170 c.c.).

Con l'azione di manutenzione è tutelabile soltanto il possesso avente ad oggetto un bene immobile o un'universalità di mobili. Il possesso tutelabile, inoltre, deve essere ultrannuale, continuo e non interrotto, non acquistato con violenza o con clandestinità.

Il termine per proporre l'azione è pari ad un anno dalla molestia o dallo spoglio; ovvero, nei casi in cui quest'ultimo sia stato violento o clandestino, di un anno decorrente dal giorno in cui la violenza o la clandestinità sia cessata.

L'azione è concessa al solo possessore (mai al detentore, pur se qualificato), che sia stato molestato, in fatto o in diritto, nell'esercizio del proprio potere sulla cosa, per ottenere dal giudice un provvedimento che ordini la immediata cessazione della turbativa (art. 703 c.p.c.). Per es., sono molestie le immissioni di fumo, di esalazioni, di rumori o lo scarico di detriti. L'azione di manutenzione è concessa al possessore di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili (con esclusione, quindi, dei beni mobili), purché il possesso duri, continuato e non interrotto, da oltre un anno e non sia stato acquistato violentemente o clandestinamente. L'azione di manutenzione è data anche contro lo spoglio non violento né clandestino; per es., spoglio compiuto con frode o approfittando dell'errore nel quale è caduto il possessore (art. 1170 c.c.). La domanda si propone al giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato entro un anno dalla turbativa. (Parte III, IV, par. 3)

#### ■ MATRIMONIO - Artt. 29-30 Cost.; Artt. 79-148 c.c.; L. 898/1970; L. 151/1975; artt. 26 e ss L.218/1995.

È, secondo l'ordinamento giuridico vigente, l'atto che ha per effetto la **costituzione dello stato coniugale** e per causa la **comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi**.

Il matrimonio è un **negozio giuridico bilaterale** che si perfeziona con il **consenso dei nubendi**, da cui sorge un rapporto di natura prevalentemente personale. Data l'importanza dell'impegno che i nubendi contraggono con il